



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

PROPOSTA N. 2/2017

**RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN
MATERIA DI PROMOZIONE DELLE OPERE EUROPEE DA PARTE DEI FORNITORI
DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI**

IL CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

NELLA riunione del Consiglio del 4 settembre 2017;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo" ed, in particolare, l'articolo 11, che istituisce il Consiglio superiore del cinema e l'audiovisivo, ed in particolare il comma 3, lettera b), secondo il quale "[il Consiglio superiore] formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, ai relativi interventi ormativi e regolamentari, alle misure di contrasto della pirateria cinematografica e audiovisiva, nonché all'attività di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero";

VISTO l'articolo 34, comma 1, della citata legge n. 220 del 2016, ai sensi del quale "Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma e la razionalizzazione delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati al comma 2 e comunque conformemente alla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, e nel rispetto delle norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.";

VISTO il decreto ministeriale 2 gennaio 2017, registrato dalla Corte dei conti il 10 febbraio 2017 al n. 127, recante "Funzionamento del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e regime di incompatibilità dei componenti";

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 2017, con cui sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, approvato il 19 aprile 2017;

VISTA la richiesta di proposte della Direzione generale del cinema pervenuta in data 31 agosto 2017 in merito alla delega al Governo per la riforma in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi di cui al citato articolo 34 della legge n. 220 del 2016;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

ESAMINATI gli atti;

CONSIDERATO che la direttiva sui servizi di media audiovisivi 2010/13/UE costituisce la cornice legislativa di riferimento per le disposizioni nazionali in materia di promozione delle opere europee e che il preambolo della direttiva afferma, al considerando 68, che “l’impegno di trasmettere, ove possibile, una certa proporzione di opere indipendenti, realizzate da produttori che non dipendono dalle emittenti televisive, stimolerà nuove fonti di produzione televisiva, in particolare la costituzione di piccole e medie imprese, e offrirà nuove possibilità e nuovi sbocchi di mercato per talenti creativi nonché per le professioni culturali e i lavoratori del settore culturale”, con ciò riconoscendo l’importanza delle imprese di produzione indipendenti per lo sviluppo del mercato;

CONSIDERATO che la direttiva 2010/13/UE, pur nel corrente processo di revisione, conserva la sua natura di armonizzazione minima, con ciò lasciando agli Stati membri, come previsto dall’articolo 4, “la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva, purché tali norme siano conformi al diritto dell’Unione”;

CONSIDERATO che tra le trasmissioni transfrontaliere assumono una posizione particolare quelle rivolte verso Stati membri diversi da quello di stabilimento, tanto che la proposta di revisione della direttiva 2010/13/UE contiene nuove norme in deroga al principio del paese d’origine;

ESPRIME LA SEGUENTE PROPOSTA

1. Al fine di assicurare coerenza con la formulazione utilizzata a livello europeo, che fa richiamo “[al]la proprietà della società di produzione, [al]l’entità dei programmi forniti alla stessa emittente e [al]la proprietà dei diritti di sfruttamento secondari”, si raccomanda di ripristinare le nozioni di controllo e collegamento come nella formulazione attuale dell’articolo 2, comma 1, lett. p), del decreto legislativo n. 177 del 2005 (TUSMAR). Per rendere maggiormente efficace la definizione, sarebbe opportuno precisare che la prima condizione deve sussistere congiuntamente ad una delle altre due condizioni, le quali andrebbero meglio chiarite nella formulazione. Pertanto:

- la lett. p), n. 1, del TUSMAR, di cui all’articolo 1, comma 2, dello schema di decreto legislativo, andrebbe sostituita dalla seguente: “non sono controllati da o collegati a fornitori di servizi di media audiovisivi e che, alternativamente,”;
- alla lett. p, n. 2, del TUSMAR, di cui all’articolo 1, comma 2, dello schema di decreto legislativo, le parole “non destinino almeno il X%” andrebbero sostituite dalle seguenti: “destinino meno del X%”, e per la percentuale si raccomanda di conservare la soglia attuale del 90%;
- la lett. p), n. 3, del TUSMAR, di cui all’articolo 1, comma 2, dello schema di decreto legislativo, andrebbe sostituita dalla seguente: “siano titolari di una *library* di diritti secondari relativi alla propria produzione, ovvero della proprietà dei diritti di utilizzazione economica delle opere così come indicati nello stato patrimoniale dell’impresa di produzione.”.

2. Al fine di rendere il testo conforme alla ratio delle norme europee di riferimento, che mirano alla promozione della produzione audiovisiva più che alla tutela dell’esistente, si suggerisce di



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

riformulare la rubrica dell'articolo 44 del TUSMAR, di cui all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, nel seguente modo: "Principi generali per la promozione della produzione audiovisiva europea e indipendente".

Per rendere le procedure trasparenti ed efficaci, secondo quanto disposto dall'articolo 34 della legge n. 220 del 2016, si raccomanda di inserire il seguente comma 2 nel citato articolo 44:

"Ai fini di cui al comma 1, i fornitori di servizi di media audiovisivi devono osservare tutte le seguenti condizioni:

- a) concludere accordi di licenza, limitatamente alla trasmissione sul territorio italiano, per le sole piattaforme di diffusione e di distribuzione per le quali siano in possesso di titolo abilitativo, con obbligo di individuare la piattaforma di sfruttamento primario;
- b) assicurare la valorizzazione delle opere per distinte piattaforme di diffusione e di distribuzione;
- c) assicurare il ritorno dei diritti di sfruttamento al produttore entro cinque anni dalla prima messa in onda dell'opera."

3. Pena l'incompatibilità con il principio di non discriminazione posto dal diritto dell'Unione, il riferimento alla "nazionalità italiana" all'articolo 44-bis, commi 2 e 3, all'articolo 44-ter, commi 2 e 3, e all'articolo 44-quater, comma 2, del TUSMAR, di cui all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, andrebbe sostituito con "di espressione originale italiana", come nella formulazione attuale del decreto MISE-MIBACT del 22 febbraio 2013.

4. Per dare adeguato spazio a generi che appaiono particolarmente meritevoli di promozione nell'ottica dell'obiettivo della diversità culturale, come enucleato dalla direttiva 2010/13/UE, si suggerisce di prevedere, all'interno delle quote generali della programmazione delle opere europee recenti di cui all'articolo 44-bis, dell'investimento in opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti di cui all'articolo 44-ter e dell'obbligo di dare rilievo alle opere europee nei cataloghi di cui all'articolo 44-quater del TUSMAR, di cui all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, due sotto-quote: una per le opere cinematografiche diverse dai documentari e dalle opere di animazione, e un'altra per documentari e opere di animazione anche cinematografici.

5. Al fine di assicurare che gli obblighi d'investimento in produzioni indipendenti rispondano effettivamente al requisito dell'indipendenza del produttore dal fornitore di servizi di media, si raccomanda di sopprimere le parole "o alla produzione" all'articolo 44-ter, comma 1, primo periodo del TUSMAR, di cui all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, e le parole "e dalla vendita di beni e servizi" al comma 3 del medesimo articolo 44-ter.

6. Come riconosciuto dalla proposta di revisione COM(2016) 287 della direttiva 2010/13/UE, al fine di garantire livelli adeguati di investimenti a favore delle opere europee, gli Stati membri possono imporre obblighi di investimento anche nei confronti di fornitori di servizi media che rivolgono i propri servizi ad un Stato membro diverso da quello di stabilimento. A tal fine si suggerisce, all'articolo 44-quater, comma 1, del TUSMAR, di cui all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, di aggiungere dopo le parole "soggetti alla giurisdizione italiana" le seguenti "o che forniscono servizi destinati al territorio italiano".



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

7. Allo scopo di introdurre procedure più trasparenti ed efficaci, come previsto dall'articolo 34, comma 2, lettera a), della legge n. 220 del 2016, in particolare per l'assolvimento degli obblighi di investimento di cui all'articolo 44-ter del TUSMAR, di cui all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, si suggerisce di sostituire le parole "anche con riferimento alle", di cui all'articolo 44-quinquies, comma 1, lettera b), del TUSMAR, di cui all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, con le seguenti: "introducendo obblighi di contabilità separata per le". A seguito di tale modifica diventa ridondante la lettera c), che può pertanto essere soppressa.

8. Nel definire le modalità tecniche di assolvimento degli obblighi di programmazione e di investimento, si raccomanda di incoraggiare forme di co-regolamentazione, in linea con quanto previsto dalla proposta di revisione della direttiva 2010/13/UE. A tal fine appare opportuno sostituire, nell'art. 44-quinquies, comma 1, lettera f), del TUSMAR, di cui all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo le parole "il decreto di cui al presente articolo può recepire i contenuti di appositi accordi, stipulati fra le Associazioni di fornitori di servizi di media audiovisivi ovvero fra singolo fornitore di servizi di media audiovisivi, e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori cinematografici e audiovisivi italiani" con le seguenti: "il decreto di cui al presente articolo può prevedere che i fornitori di servizi di media audiovisivi e i produttori cinematografici e audiovisivi operanti sul territorio italiano, anche attraverso le proprie associazioni di categoria maggiormente rappresentative, adottino delle linee guida".

9. In considerazione del peso riconosciuto dalla normativa comunitaria al requisito dell'indipendenza delle autorità di regolazione sia dai governi che dal mercato, sia nel testo vigente della direttiva 2010/13/UE, sia, e in misura crescente, nella relativa proposta di modifica in corso di negoziazione, appare opportuno, quanto all'articolo 44-sexies, non prevedere il coinvolgimento necessario degli uffici di governo e dei rappresentanti dell'industria di settore nei procedimenti regolamentari ed amministrativi dell'Autorità.

La presente proposta è trasmessa alla Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Venezia, 4 settembre 2017

IL PRESIDENTE

Stefano Rulli